



COMUNE DI CARRARA

Decorato di medaglia d'oro al merito civile

**SETTORE OPERE PUBBLICHE / PATRIMONIO
U.O. ATTIVITA' PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE
PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI CARRARA.**

Allegato c

ALLEGATO ALL. "A" alla deliberazione C.P. n°_____ del_____

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE PROVINCIALI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate).

TITOLO I

NORME GENERALI

ART.1

DEFINIZIONI

Art 1.1) L'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara è di seguito indicata, per brevità, quale "**Provincia**";

Art 1.2) Le "**palestre**" di proprietà della "**Provincia**" sono in numero di 13 e risultano così dislocate sul territorio provinciale:

- **COMUNE di MASSA** n.6: I.T.C. "G.Toniolo" n.1, I. Prof. "Barsanti" n.1, Liceo Classico "P. Rossi" n.1, Liceo Linguistico e Psicopedagogico "G. Pascoli" n.1 ed I.T.I. "Meucci" n.2;
- **COMUNE di CARRARA** n.5: I.T.C.G. "Zaccagna" n.1, Liceo Linguistico e Psicopedagogico "Montessori" n.1, Liceo Classico "Repetti" n.1, Liceo Artistico n.1 ed I.T. Chimici "Galilei"/Liceo Scientifico "G. Marconi" n.1;
- **COMUNE di PONTREMOLI** n.1 presso I.T.C.G. "P. Belmesseri";
- **COMUNE di VILAFRANCA** L. n.1 presso Liceo Scientifico

"L. Da Vinci";

Art 1.3) I "**comuni**" su cui insistono le "palestre", di proprietà provinciale di cui sopra sono, quindi, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Comune di Pontremoli ed il Comune di Villafranca sono, di seguito, quando intesi congiuntamente, indicati come "**Comuni**";

Art 1.4) Le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, F.S.N, E.P.S. e D.S.A. che risultino affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, che esercitino tali attività senza alcun fini di lucro e che, quindi, solo in virtù di tali pre-requisiti, possono usufruire dell'utilizzo delle palestre di cui sopra, sono da ora in avanti denominati, per brevità, "**Soggetti terzi utilizzatori**";

Art 1.5) Gli Istituti Scolastici interessati al presente regolamento (I.T.C. "G.Toniolo"; I. Prof. "Barsanti"; Liceo Classico "P. Rossi"; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "G. Pascoli"; I.T.I. "Meucci"; Liceo Scientifico "Marconi"; I.T.C.G. "Zaccagna"; Liceo Linguistico e Psicopedagogico "Montessori"; Liceo Classico "Repetti"; Liceo Artistico; I.T. Chimici "Galilei"; I.T.C.G. "P. Belmesseri"; Liceo Scientifico "L. Da Vinci") sono da ora in avanti denominati, per brevità, "**Istituti**";

ART.2

FINALITA'

Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:

Art 2.1) consentire, nei limiti compresi dall'Art. 50 del D.M. 01/02/2001 n. 44 recante *"Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»"*, l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico ai **"Soggetti terzi utilizzatori"**. Tutto ciò allo scopo di contribuire ad un'adeguata funzione di promozione della pratica sportiva e della attività motorio-ricreativa;

Art 2.2) razionalizzare l'uso delle *"palestre"* di proprietà della *"Provincia"* da parte di *"Soggetti terzi utilizzatori"* stabilendo, d'intesa con i *"Comuni"* e gli *"Istituti"*, criteri e direttive per la ripartizione degli spazi, degli orari, dei periodi di utilizzo che dovranno, come previsto dalla succitata norma, tenere *"nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo"*.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELLE PALESTRE PROVINCIALI.

ART. 3

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELLE PALESTRE PROVINCIALI

Art 3.1) La *"Provincia"* delega i *"Comuni"* nel cui territorio insistono le *"palestre"* di cui sopra ad assegnare, annualmente e secondo il calendario scolastico definito al successivo Art. 7, Comma 1, punto (d), gli spazi delle medesime *"palestre"*,

con apposito bando ad evidenza pubblica rivolto a soli e possibili "Soggetti terzi utilizzatori" che ne facciano richiesta.

Art 3.2) Tra i "Comuni" e la "Provincia" verrà stipulata apposita convenzione che disciplinerà tale modalità di selezione e che si allega al presente regolamento (allegato "B").

Art 3.3) Per quanto di competenza della "Provincia" sarà il Dirigente del Settore competente a stipulare e sottoscrivere le convenzioni medesime con i singoli comuni.

Art 3.4) Le richieste d'uso delle palestre provinciali da parte di "Soggetti terzi utilizzatori" devono essere inoltrate, secondo le modalità previste nella convenzione allegata, al "Comune" nel cui territorio è ubicata la "palestra" interessata e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio della Provincia.

Art 3.5) Gli orari definitivi delle assegnazioni delle palestre verranno redatti dai "Comuni", previa Deliberazione del Consiglio di ogni istituto "dell'Istituto" interessato ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»" e successivamente comunicati dal "Comune" stesso al Dirigente del Servizio della "Provincia".

TITOLO III

REQUISITI E CONDIZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE

ART. 4

REQUISITI E CONDIZIONI DI ATTIVITÀ

Art 4.1) Le "palestre" possono essere assegnate solo ed

esclusivamente a "*Soggetti terzi utilizzatori*" che siano in possesso dei requisiti indicati al precedente Art. 1 Comma 4 e che, ulteriormente, rispettino le condizioni di attività seguito esposte:

- a) svolgano la propria attività o abbiano la sede nel territorio del Comune dove è sita la palestra di cui richiedono l'utilizzo;
- b) siano in regola con i pagamenti relativi all'utilizzo delle palestre nelle stagioni sportive precedenti;
- c) svolgano, quale attività sportiva dilettantistica preminente, un'attività, che richiede l'utilizzo di spazi coperti, come definito dalla normativa vigente.

ART. 5

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Art 5.1) L'assegnazione degli spazi delle "*palestre*" ai "*Soggetti terzi utilizzatori*", così come stabilito nel precedente art.4 e così come previsto nei bandi per l'assegnazione a cura dei "*Comuni*", è subordinata alle seguenti condizioni:

- (a) impegno a praticare lo sport come mezzo di promozione per la salute individuale e collettiva, per la crescita psicomotoria e per la socializzazione dei giovani nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi;
- (b) indicazione del/dei nominativo/i del/dei responsabile/i che garantisca il corretto e il sicuro

- uso della palestra durante le proprie ore di utilizzo;
- (c) pagamento della quota complessiva annua dovuta per l'utilizzo della palestra calcolata in base al periodo e alle ore di utilizzo nell'anno scolastico di riferimento e dal tariffario orario determinato dalla "Provincia", in modo da garantire che "l'Istituto" coinvolto e la "Provincia" risultino esentati dalle spese relative a tale utilizzo;
- (d) assunzione diretta dell'impegno di provvedere alle spese di pulizia dei locali utilizzati;

ART. 6

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art 6.1) L'assegnazione degli spazi delle "palestre" ai "Soggetti terzi utilizzatori", così come stabilito nel precedente art.4 è disciplinata dalla seguenti procedure:

- a)** approvazione del presente regolamento da parte degli "Istituti" interessati secondo i rispettivi ordinamenti amministrativi;
- b)** stipula di convenzione con i "Comuni" interessati a cura della "Provincia";
- c)** determinazione cura della "Provincia" del tariffario orario;
- d)** gli "Istituti" interessati entro il 30 Maggio di ogni anno solare comunicano ai "Comuni" interessati, tenendo in copia il Dirigente del Servizio della "Provincia", le proprie disponibilità orarie di utilizzo delle palestre a cura di eventuali "soggetti

Utilizzatori terzi", in riferimento alla successiva annualità scolastica (Ottobre anno in corso - Settembre anno successivo);

- e)** entro il 30 Giugno di ogni anno i "Comuni" emanano i rispettivi bandi per l'assegnazione dell'utilizzo ai "soggetti utilizzatori terzi";
- f)** sempre entro il 30 Giugno di ogni anno la "Provincia" comunica ai "Comuni" l'elenco dei "soggetti utilizzatori terzi" che non hanno provveduto al pagamento delle tariffe dell'anno precedente;
- g)** entro il 30 Luglio di ogni anno i "soggetti utilizzatori terzi" interessati inviano le proprie richieste di utilizzo ai "Comuni";
- h)** entro il 10 Settembre di ogni anno i "Comuni" trasmettono, previa intesa con gli "Istituti" interessati, le proprie proposte di utilizzo ai medesimi "Istituti".
- i)** entro il 20 Settembre di ogni anno gli "Istituti" provvedono, tramite opportuna Deliberazione del Consiglio di ogni istituto interessato, ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44, all'autorizzazione all'utilizzo ed alla determinazione di ogni orario ed obbligo per ogni "soggetto utilizzatore terzo", anche ai sensi di quanto previsto oltre che dal bando anche dal successivo Art. 7, Comma 1 Lettera l). Tale Deliberazione viene trasmessa al "Comune" interessato ed al Dirigente del Servizio della "Provincia";
- j)** entro il 30 Settembre di ogni anno il "Comune"

determina, a seguito delle deliberazioni dei singoli "Istituti" interessati, l'assegnazione degli spazi ai "Soggetti terzi utilizzatori" e comunica agli stessi gli orari definitivi e le modalità convenzionali da stabilirsi anche con "l'Istituto" interessato, tenendo in copia il Dirigente del Servizio della "Provincia" per ogni comunicazione.

TITOLO IV

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE E DIVIETI

ART. 7

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PALESTRE

Art 7.1)

I "Soggetti terzi utilizzatori" sono tenuti ad utilizzare le "palestre" attenendosi scrupolosamente alle seguenti modalità e come anche previsto nei bandi per l'utilizzo a cura dei "Comuni":

- a) l'accesso alle "palestre" è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori, o dirigenti dei "Soggetti terzi utilizzatori";
- b) i suddetti istruttori, allenatori, o dirigenti dei "Soggetti terzi utilizzatori", sono tenuti a far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso dei luoghi e delle condizioni di utilizzo;
- c) l'utilizzo delle "palestre" è consentito solo in orario extrascolastico compatibilmente con l'uso scolastico ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi

sportivi scolastici deliberata dai Consigli di Istituto dei singoli "Istituti";

- d) il periodo di utilizzo "annuale" delle palestre provinciali va riferito all'anno scolastico compreso tra il 1° ottobre dell'anno in corso ed il 30 settembre dell'anno successivo;
- e) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di utilizzare la medesima rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di utilizzo loro assegnati dai "Comuni", previa Deliberazione del Consiglio di ogni "istituto" interessato;
- f) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di non svolgere attività sportiva diversa da quella per la quale la "palestra" è stata concessa;
- g) è fatto obbligo, ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di non utilizzare, in tali attività, attrezzi che possono arrecare danno alle strutture e agli ambienti.
- h) è fatto obbligo ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di provvedere, sotto la propria diretta responsabilità a che tutti coloro che entrino nello spazio dell'allenamento, utilizzino calzature ed abbigliamento idoneo per ogni singola disciplina praticata;

- i) è fatto obbligo ai "Soggetti terzi utilizzatori" che ottengono l'utilizzo di una "palestra", di comunicare, al Dirigente scolastico dell'istituto interessato e al Dirigente del Servizio della Provincia, tramite comunicazione scritta ed entro 12 ore dal dall'accertamento, qualsiasi danno, guasto, rottura, mal funzionamento o anomalia all'interno degli spazi di utilizzo che vi dovesse essere riscontrato. La mancata segnalazione comporterà l'assunzione a carico dei responsabili dei "Soggetti terzi utilizzatori" di eventuali conseguenti responsabilità;
- j) i locali costituenti le "palestre" (e, quindi, gli spazi palestra veri e propri, gli spogliatoi, i servizi igienici annessi e connessi etc...) dovranno essere usati dai "Soggetti terzi utilizzatori" con diligenza e al termine del turno di utilizzo, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività di altri terzi e/o dell'Istituto avente sede nel fabbricato annesso;
- k) in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della "Provincia" o "dell'Istituto", il "soggetto terzo utilizzatore" dovrà sospendere l'uso già programmato dei locali concessi in utilizzo;
- l) i "Soggetti terzi utilizzatori" durante il periodo e l'orario di utilizzo sono responsabili della

custodia della palestra; a tale scopo competerà al Consiglio di Istituto di ogni istituto interessato ex Art. 33 del D.M. 01/02/2001 n. 44, definire nell'atto di autorizzazione all'utilizzo della palestra, le misure per la salvaguardia dei locali nonché per l'uso delle attrezzature e per l'apertura e la chiusura dei locali d'ingresso alla palestra in modo che l'accesso ai locali interni e anche l'accesso esterno resti precluso alle persone estranee non autorizzate.

ART. 8

DIVIETI

Art 8.1) I "*Soggetti terzi utilizzatori*" sono obbligati ad osservare le seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali o regionali vigenti in materia:

- (a) è fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano alla attività sportiva;
- (b) è vietato fumare nei locali utilizzati sia interni che esterni (compreso l'area esterna e/o parcheggio);
- (c) è vietato l'accesso alla palestra da parte di persone estranee alle attività sportive oggetto dell'utilizzo;
- (d) è vietato, a chiunque, di accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto;
- (e) è vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere salva preventiva

autorizzazione sia della "Provincia", sia "dell'Istituto" interessato;

(f) è vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto o possano causare danni alle sue infrastrutture;

(g) è vietato lasciare in deposito all'interno della palestra e fuori dall'orario di utilizzo attrezzi e quant'altro, salva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico "dell'Istituto" interessato;

TITOLO V

RESPONSABILITA' E DANNI, CONTROLLI E REVOCA

ART. 9

RESPONSABILITA' E DANNI

Art 9.1) Né la "Provincia", né gli "Istituti", né i "Comuni" possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti derivanti dall'utilizzo delle palestre, degli impianti e delle attrezzature da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori". A tale fine nelle richieste di utilizzo i comuni predisporranno apposita clausola di manleva da sottoscrivere ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile a cura dei "Soggetti terzi utilizzatori" richiedenti.

Art 9.2) I "Soggetti terzi utilizzatori", sono direttamente ed esclusivamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature a loro assegnati. A tale fine nelle richieste di utilizzo i comuni

predisporranno apposita clausola di manleva da sottoscrivere ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile a cura dei "Soggetti terzi utilizzatori" richiedenti.

Art 9.3) I "Soggetti terzi utilizzatori", sono tenuti, quindi, ad assumersi la responsabilità civile e patrimoniale oltre al risarcimento materiale e morale per ogni danno che si verificasse in conseguenza delle attività esercitate in ottemperanza al seguente regolamento.

Art.10

FUNZIONI DI CONTROLLO-REVOCA

Art 10.1) Il presente regolamento riconosce alle "Istituti" il potere ispettivo circa l'uso delle palestre provinciali da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori"; personale, all'uopo incaricato, dagli "istituti" interessati, potrà, quindi, senza alcun preavviso e senza alcuna limitazione di orario o di periodo, effettuare opportune visite di controllo durante l'utilizzo delle "palestre" da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori".

Art 10.2) Prima dell'accesso all'uso dei locali e/o delle attrezzature verranno stabiliti "verbali di consegna" fra gli "Istituti" ed "Soggetti terzi utilizzatori", finalizzati alla ricognizione dello stato dei locali e delle attrezzature in dotazione alla palestra.

Art 10.3) Eventuali danni conseguenti all'uso saranno accertati al momento della cessazione dell'uso dei locali e delle attrezzature, in contraddittorio fra le due parti sopra indicate ed una copia del "verbale di accertamento

della riconsegna" sarà inviata al Servizio competente della "Provincia" per i relativi provvedimenti ed al "Comune" interessato per conoscenza.

Art 10.4) "L'Istituto" interessato deve, inoltre, adoperarsi per portare a conoscenza dei responsabili dei "Soggetti terzi utilizzatori", il presente regolamento e della normativa scolastica vigente in materia.

Art 10.5) La concessione degli spazi delle palestre ai "Soggetti terzi utilizzatori" assegnatari, può essere revocata, senza che il "Soggetto terzo utilizzatore" possa avanzare alcuna richiesta di danni, di risarcimento e/o nocumento a qualsiasi titolo risarcibile, dal "Comune" interessato su richiesta della "Provincia" o degli "Istituti" interessati con le seguenti motivazioni:

- a) mancato pagamento della quota complessiva annua, frazionata mensilmente e dovuta per l'utilizzo della palestra calcolata in base al periodo e alle ore di utilizzo nell'anno scolastico di riferimento e dal tariffario orario vigente determinato dalla "Provincia", così come previsto dall'Art. 5 Comma 1, punto (c);
- b) reiterata inosservanza delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti di cui agli Artt. 7 ed 8 del presente regolamento; intendendosi, quale "reiterata", un inosservanza costituita da numero tre violazioni anche diverse tra di loro, delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti di cui agli Artt. 7 ed 8 del presente regolamento; ogni

inosservanza di cui sopra, dovrà obbligatoriamente, per essere conteggiata tra le violazioni causa di revoca, essere segnalata con adeguata contestazione scritta da parte a cura del responsabile dell'Istituto interessato al "Soggetto terzo utilizzatore" interessata, tenendo in copia la "Provincia" ed il "Comune" interessato.

TITOLO VI

IMPEGNI DELLA PROVINCIA, TARIFFE E DISPOSIZIONI FINALI

ART.11

IMPEGNI DELLA PROVINCIA e TARIFFARIO ORARIO

- Art 11.1)** La "Provincia" che è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle "palestre", si impegna a determinare i reali costi aggiuntivi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico da parte dei "Soggetti terzi utilizzatori".
- Art 11.2)** La determinazione di tali costi aggiuntivi, effettuata con opportuna valutazione dell'incidenza a bilancio provinciale ed a seguito della verifica dei costi aggiuntivi reali di energia elettrica, acqua e riscaldamento, viene utilizzata dalla "Provincia" per la determinazione del tariffario orario annualmente vigente, così come previsto dall'Art. 5 Comma 1, punto (c) che viene approvato con apposito decreto del Presidente della Provincia.
- Art 11.3)** Il Presidente della Provincia, con proprio Decreto, può provvedere, riconsiderando i valori di costo

di cui sopra, a rimodulare il tariffario orario;

Art 11.4) Il tariffario orario di cui sopra non comprende gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quali: la custodia, la vigilanza e la pulizia. Detti oneri sono a carico dei "Soggetti terzi utilizzatori".

Art.12

NORME FINALI e TRANSITORIE

Art 12.1) Le norme contenute nel presente regolamento si intendono efficaci e valide a far data dall'anno solare successivo alla sua approvazione.

Art 12.2) Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente regolamento ed il termine delle procedure di assegnazione delle "Palestre", prevista per il 30 Settembre dell'anno solare successivo, restano valide le assegnazioni effettuate dai "Comuni" o dagli "Istituti" interessati, secondo le modalità a suo tempo pattuite e stabilite ad eccezione delle tariffe pattuite e delle relative modalità di pagamento.

Art 12.3) La "Provincia" determina, con decreto del Presidente della Provincia, un tariffario orario in base ai costi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall'utilizzo delle palestre degli Istituti in orario extrascolastico a cura "Soggetti terzi utilizzatori". I "Soggetti terzi utilizzatori", assegnatari da parte dei "Comuni" o dagli "Istituti" interessati delle "palestre", verseranno direttamente alla Provincia, entro il 10 di ogni mese, l'importo dovuto per l'utilizzo.



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE

**Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC –
Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale –
Politiche di Genere**

DECRETO del PRESIDENTE n. 4 DEL 27/01/2017

OGGETTO: **Approvazione delle tariffe orarie per la concessione all'utilizzo delle palestre provinciali da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. (Enti Promozione Sportiva), F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate) in orario extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado.**

Allegati n. /

L'anno **2017** addì **27** del mese di **Gennaio** in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Oggetto: Approvazione delle tariffe orarie per la concessione all'utilizzo delle palestre provinciali da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. (Enti Promozione Sportiva), F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate) in orario extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado.

IL PRESIDENTE

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” ed in particolare l'articolo 3 che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
- l'articolo 96 del D.Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
- Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;

Rilevato che le palestre scolastiche, attualmente in disponibilità dell'Ente sono le seguenti:

1. Istituto “Toniolo” Massa n. 1 palestra;
2. I.P.S.I.A. “Barsanti” Massa n. 1 palestra;
3. Liceo Classico “Rossi” Massa n. 1 palestra;
4. Liceo Linguistico “Pascoli” Massa n. 1 palestra;
5. I.T.I. “Meucci” Massa n. 2 strutture in tensostruttura;
6. I.T.C.G. “Zaccagna” Carrara n. 1 palestra;
7. Liceo “Montessori” Carrara n. 1 palestra;
8. Liceo Classico “Repetti” Carrara n. 1 palestra;
9. Liceo Artistico “Gentileschi” Carrara n. 1 palestra;
10. I.T.I.S. “Galilei” e Liceo Marconi Carrara n. 1 palestra;
11. Istituto “Belmesseri” Pontremoli n. 1 palestra;
12. Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” Villafranca Lunigiana n. 1 struttura in tensostruttura;

Rilevato che in questi anni, la Provincia sia con propri fondi, sia con contributi (vedi fondi Coni), ha attuato interventi di rilevante entità finanziaria, per ristrutturazione e adeguamento di diverse palestre scolastiche;

Considerato che, di fronte agli impegni finanziari sempre più elevati, in connessione alla crescita dei costi di gestione (luce, riscaldamento, ecc..) ed aumento dell'utilizzo in orari tardo pomeriggio e serali, ha ritenuto indispensabile procedere a regolamentare l'utilizzo delle palestre in questione;

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 30/12/2016 che ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara ed i Comuni di Carrara, Massa, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana per la delega a ripartire e ad assegnare l'uso delle palestre provinciali da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. - Enti Promozione Sportiva, F.S.N. - Federazioni Sportive Nazionali e D.S.A. _Discipline Sportive Associate (**allegato "B"**) e il Regolamento per l'utilizzo delle Palestre Provinciali (**allegato "A"**) che rimanda all'organo competente la definizione del tariffario orario in base ai costi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall'utilizzo delle palestre in orario extradidattico;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione, con decorrenza dall'anno dal 1^a gennaio 2017 delle tariffe orarie per l'utilizzo delle palestre provinciali in orario extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, individuate sulla base della quantificazione dei costi orari medi (luce, acqua, gas);

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC –Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere.

Per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1 di stabilire, con decorrenza dal 1^a gennaio 2017, il tariffario orario per l'utilizzo delle palestre provinciali in orario extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. (Enti Promozione Sportiva), F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate), pari ad € **8,50/ora** indipendentemente dall'uso (allenamenti e/o partite) e dal numero di lezioni settimanali;

2 di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente decreto.

3 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

Gianni Lorenzetti

ALLEGATO ALL'ATTO

Decreto del Presidente n°4 DEL 27/01/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

(ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)

**Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato -- Pubblica istruzione - Rete
Culturale – Politiche di Genere**

(Dott.ssa Claudia Bigi)

favorevole

contrario*

***se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla presente proposta.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO ALL'ATTO

Decreto del Presidente n° 4 DEL 27/01/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI				
P.E.G. anno	U.E.P.:		Acc./ Imp.	Importo €
	E/S	Capitolo/Articolo		

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)**

(X) **Visto Positivo di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria**


() **Visto non positivo di regolarità contabile**

Massa, 27 gennaio 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Bigi**

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Loricchio

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno duemiladiciotto, addì 27 (ventisette) del mese di Novembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 19:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

	Pres		Pres	
1	PALMA MICHELE Presidente	SI 14	GUADAGNI GABRIELE	NO
2	DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco	SI 15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	SI 16	LAPUCCI LORENZO	NO
4	BARATTINI FRANCO	SI 17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	SI 18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI 19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	NO 20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	NO 21	ROSSI FRANCESCA	NO
9	BERTOCCHI BARBARA	SI 22	SERPONI ELISA	SI
10	BOTTICI CRISTIANO	NO 23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	SI 24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI 25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI		
Totale presenti: 19		Totale assenti: 6		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, RAGGI ANDREA, GALLEN ANNA LUCIA.

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BARATTINI FRANCO, BARATTINI LUCA, MONTESARCHIO GIOVANNI.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula il consigliere Bernardi, Lapucci e Rossi (presenti n. 22);

Il Presidente concede la parola alla consigliere Spattini che, in qualità di Presidente della Commissione 3^a, illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 21 componenti avendo lasciato l'aula il consigliere Bernardi;

Intervengono i consiglieri Spediacci, Lapucci, Crudeli e Andreazzoli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 21	Votanti n. 19
Voti Favorevoli	n. 19 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini, Barattini Luca, Crudeli, Spediacci, Vannucci)
Astenuti	n. 02 (Andreazzoli, Lapucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e che l'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività;

RICHIAMATI gli atti di:

- GC n. 1206 del 29.8.1984 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'accesso agli impianti sportivi comunali";
- CC n. 30 del 21.1.1987 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'utilizzo del Centro Sportivo di atletica di Marina di Carrara";
- CC n. 93 8.8.2000 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche";
- CC n. 145 del 28.11.2000 ad oggetto: "delibera n.93 del 8.8.2000 "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche. Elementi integrativi";

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione comunale addivenire ad una nuova disciplina per l'uso e la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, che tenga conto delle mutate esigenze, dell'accresciuto numero della Associazioni sportive sul territorio e quindi una maggiore diversificazione delle attività sportive, delle modifiche apportate dalle più recenti normative;

DATO ATTO, altresì, che in questi anni si sono consolidati nuovi obiettivi e sono sorte nuove problematiche che hanno reso necessario pensare ad un rinnovamento dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e mondo Associativo sportivo, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (DLg 18.4.2016, n. 50 e ss.ii.mm);

CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

CONSIDERATO che la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata dall'Amministrazione comunale in forma diretta oppure indiretta mediante affidamento a terzi individuati, comunque, con procedura selettiva;

RITENUTO con la proposta in oggetto di disciplinare gli aspetti riguardanti la gestione degli impianti sportivi quale l'insieme di uno o più spazi destinati all'attività sportiva dello stesso tipo e/o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, così come risulta dall' allegato A, composto di n. 24 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTI:

- la legge Regione Toscana n.21/2015;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il DLgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 3^a nella seduta del 19.11.2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Politiche Comunitarie/ Sport/ Innovazione tecnologica Pier Luigi Bessi in ordine alla alla regolarità tecnica, posta in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" comunali, composto da n. 24 articoli, allegato (Allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il quale avrà valore anche sugli impianti sportivi di futura istituzione;

2. Di dare atto che quanto agli atti di:

- GC n. 1206 del 29.8.1984 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'accesso agli impianti sportivi comunali";
- CC n. 30 del 21.1.1987 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'utilizzo del Centro Sportivo di atletica di Marina di Carrara";
- CC n. 93 8.8.2000 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche";

- CC n. 145 del 28.11.2000 ad oggetto: "Delibera n. 93 del 8.8.2000 "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche. Elementi integrativi";

si intendono in toto sostituiti dal contenuto dell'allegato A;

3. Di dare atto che il "Regolamento per l'uso e l'accesso degli impianti sportivi" come sopra approvato, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio."""

Con separata votazione, in forma palese, peralzata di mano, ad unanimità di voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

“Approvazione del “Regolamento per l'uso degli impianti sportivi
comunali”.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

CARRARA, 19.11.2018

Il Dirigente del Settore
Politiche comunitarie/Sport/Innovazione tecnologica

Pier Luigi Bessi





COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Politiche Comunitarie/Sport

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° del 00.00.0000

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi

Articolo 3: Oggetto e finalità

Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi

Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

Articolo 8: Palestre scolastiche

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi

Articolo 10: Tipologia delle concessioni

Articolo 11: Concessione in gestione ed uso di impianti senza rilevanza economica

Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica.

Articolo 13: Concessione di costruzione e gestione.

Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza

Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

Articolo 16: Risoluzione e revoca delle concessioni

TITOLO IV: TARIFFE

Articolo 17: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Articolo 18: Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19: Rinvii

Articolo 20: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per Comune il Comune di Carrara;
- b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- g) per concessione di costruzione e gestione, l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
- h) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- i) per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e in impianti scolastici

Sono classificati come **impianti sportivi di rilevanza cittadina** tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere compatibili con le disposizioni regolamentari emanate dalle Federazioni sportive o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale.

Sono classificati come **impianti sportivi scolastici** quelli in dotazione agli istituti scolastici cittadini.

Articolo 3: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica

dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio.

Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
 - a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute con particolare riferimento all'attività fisica adattata (AFA) e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
 - b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..
 - c) attività ludico -motoria - ricreativa; attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - e) Società sportive professionistiche;
 - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di corsi di attività fisica adattata (AFA), attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - h) Persone singole o aggregate per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato.In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

1 – La domanda viene effettuata su un modello unificato predisposto dall'Ufficio Sport allegato all'avviso di manifestazione di interesse che annualmente sarà pubblicata con atto specifico del dirigente del servizio Sport.

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune ed indirizzate al Settore competente secondo le modalità e la tempistica indicate nell'avviso di manifestazione di interesse sopradde

to per l'assegnazione in uso di spazi per tutti gli impianti a gestione diretta o per gli impianti per i quali l'Amministrazione provvede alla programmazione dell'uso degli spazi.

2. Nell'assegnare gli spazi annualmente il Servizio Sport, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, si attiene ai seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 5 aventi sede nel territorio del Comune di Carrara.
3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, intendendosi anno sportivo o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.
4. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.
5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali...);
 - b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
 - e) Società radicate nel territorio sede dell'impianto.Per gli impianti a rilevanza cittadina verrà data precedenza in ordine al criterio sub a) e sub b) e sub d); per gli impianti di rilevanza circoscrizionale verrà data precedenza in ordine al criterio sub c) e sub e).
6. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
7. Eventuali richieste presentata dopo la data di scadenza prevista nella citata manifestazione di interesse potranno essere prese in considerazione compatibilmente alla disponibilità di spazi eventualmente presenti dopo l'atto di assegnazione conseguente alla manifestazione di interesse.
8. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato dai soggetti di cui all'art. 6 comma 1 purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda

deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. Il Servizio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Settore competente o contenute nell'atto di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;

In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore deve segnalare eventuali violazioni a quanto trattato da questo regolamento al fine di far provvedere il servizio sport al recupero delle spese ed eventualmente procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso.

Il gestore resta comunque responsabile per eventuali danni causati da terzi di cui non sia stata evidenziata la responsabilità.

3. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 8: Palestre scolastiche

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico e dall'atto di concessione a firma dell'utilizzatore.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi avviene o direttamente o attraverso rapporti concessori con terzi.
2. In virtù della L. R. Toscana 21/2015, i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;Proposta nuova Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

- Durata della convenzione;
 - Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
 - Applicazione e riscossione tariffe;
 - Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - Norme sul personale in servizio;
 - Garanzie;
 - Forme di controllo da parte del Comune di Carrara;
 - Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
- Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 10: Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
- a) concessione in gestione ed uso di impianti senza rilevanza economica;
 - b) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
 - d) concessione di costruzione e/o riqualificazione e gestione.

Articolo 11: Concessione in gestione ed uso di impianti senza rilevanza economica

Gli impianti privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non è remunerativa. Si tratta di servizi resi per conto dell'Amministrazione Comunale, in assenza di rischi operativi, al fine di garantire la conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

In via residuale, in assenza di altre richieste, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti. Spetta al Comune di Carrara la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione straordinaria dell'impianto.

Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative alla pulizia e alla

manutenzione ordinaria, così come dettagliatamente specificato negli allegati relativi al contratto di affidamento.

E' fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di adeguata polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti dall'esercizio dell'attività, nonché di polizza di Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone.

I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse presentando richiesta formale nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione con apposito avviso pubblico.

Valutate le domande pervenute, nel caso ci sia un unico soggetto resosi disponibile, il settore Sport individua direttamente il titolare della concessione di gestione ed uso dell'impianto.

In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

- Uso prevalente dell'impianto;
- Radicamento sociale e sportivo sul territorio (n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva, uso dell'impianto nel quinquennio...)
- Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

Laddove ci sia un contributo posto a base d'asta, la scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici.

Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune.

Per la valutazione economica l'eventuale offerta a ribasso sul contributo.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

La durata della concessione può variare da un minimo di anni uno (1) (corrispondente alla durata dell'assegnazione annuale degli spazi, di norma una stagione agonistica) ad un massimo di anni tre (3), corrispondenti alle assegnazioni in uso per tre stagioni agonistiche, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso.

La durata maggiore di un anno non costituisce criterio di preferenza nell'assegnazione annuale degli spazi.

Al concessionario spetta:

- a) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- c) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;

- e) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode.

Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica *canone*

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 - c) associazioni di discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 - e) società professionistiche
 - f) società di gestione impianti.
- 2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dal regolamento dei contratti e comporta la corresponsione di un canone al Comune.

Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, offerta a rialzo sul canone. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

- 3. Per quanto riguarda la durata della concessione, diritti e obblighi del concessionario, si applicano i commi 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione della lett. e), 10 e 11 di cui all'art. 12.
- 4. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall'atto di concessione a definita dal Comune, per cui il concessionario opererà come previsto all'Art. 12 commi 8 e 9. *canone*

Articolo 13: Concessione di costruzione e/o riqualificazione e gestione

- 1. La concessione di costruzione, e/o riqualificazione e gestione degli impianti sportivi, è di competenza del servizio sport ed è affidata a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) enti di promozione sportiva;
 - c) associazioni di discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali;
 - e) società professionistiche;
 - f) società di gestione impianti.che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire.
- 2. La concessione di costruzione, e/o riqualificazione e gestione degli impianti sportivi, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata D.lgs. 50/2016 e deve essere avviata con atto di Consiglio Comunale, se l'intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell'ente, o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fidejussione ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

Proposta nuova Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

3. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione.
 - b) apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario, e dell'eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o Canone concessorio (da parte del concessionario).
4. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare/considerare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:
 - a) *Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo* da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - b) *Competenza organizzativa e affidabilità economica* da valutare in base a: esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;
 - c) *Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica.*

Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. In particolare il concessionario della gestione deve segnalare per iscritto all'Ufficio Sport eventuali danni causati dagli utenti all'impianto ed alle attrezzature; la verifica di eventuali danni non segnalati per iscritto dal Concessionario verranno direttamente addebitati allo stesso.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo **da parte dei fruitori**, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria, **salvo i casi in cui la stessa si renda necessaria per la mancanza di una corretta manutenzione ordinaria**, sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi, ad esclusione di concessione di costruzione e/o riqualificazione. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Carrara, provvedendo direttamente e con tempestività a mettere in atto le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 11 – Concessione in gestione ed uso di impianti senza rilevanza economica

Gli impianti privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non è remunerativa e va quindi assistita dall'Ente.

Si tratta di servizi resi per conto dell'Amministrazione Comunale, in assenza di rischi operativi, al fine di garantire la conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

In via residuale, in assenza di altre richieste, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti

Spetta al Comune di Carrara la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio.

Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria.

E' fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di adeguata polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti dall'esercizio dell'attività, nonché di polizza di Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone..

I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse presentando richiesta formale nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione con apposito avviso pubblico.

Valutate le domande pervenute, nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile il settore Sport individua direttamente il titolare della concessione di gestione ed uso dell'impianto.

In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

- Uso prevalente dell'impianto;
- Radicamento sociale e sportivo sul territorio (n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva, uso dell'impianto nel quinquennio...)
- Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

Laddove ci sia un contributo posto a base d'asta, la scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici.

Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune.

Per la valutazione economica l'eventuale offerta a ribasso sul contributo.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.